REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI

PIAZZATORRE

PROV. DI BERGAMO

REGOLAMENTO EDILIZIO

(LEGGE 17 AGOSTO 1942 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

DELIBERAZIONE CONSILIARE

1 31 DEL - 7 OTT. 19

RATIFICA DEL C.R.C.

DEL

DECRETO REGIONALE D'APPROVAZIONE N.

DEL

IL SEGRETARIO

I PROGETTISTI

. dott. arch. Vittorio Gandolfi

INDICE

TITOL	O I°		CONCESSIONE DELLE OPERE EDILIZIE		
CAPO	I o		RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA		
Art.	1		Opere soggette a concessione	pag	a • •
Art.	2	_	Richiesta di Concessione edilizia	**	- ,
Art.	3	-	Allegati a corredo della domanda di Concessione	*1	· •
CAPO	II°	_	COMMISSIONE EDILIZIA, ESAME DEI PRO= GETTI, RILASCIO CONCESSIONE		
Art.	4		Commissione Edilizia	**	(
Art.	5		Esame dei progetti, adunanze della Com missione Edilizia	**	7 7
Art.	6	_	Rilascio della Concessione	11	10
Art.	7		Effetti della Concessione - Provvedi= menti per opere arbitrarie	Ħ	15
Art.	8	_	Validità della Concessione	11	16
TITOL	o IIº		NORME EDILIZIE ED IGIENICHE		
CAPO	Io		NORME GENERALI		
Art.	9		Norme particolari per l'altezza degli edifici	71	17
Art.	10	-	Sporti - Aggetti - Balconi - Emergen= ze verticali	Ħ	18
Art.	11	-	Cavedi	u	19
Art.	12	-	Superficie ed altezze dei locali - Soppalchi	11	-20
Art.	13	_	Areazione ed illuminazione dei locali	11	23
Art.	14		Sotterranei - Cantine - Vespaio	11	26
Art.	15		Gabinetti - Bagni - Docce	**	28
Art.	16	-	Acqua potabile	**	29

	Art.	17	-	Cappe ai camini - Fornelli ecc.	pag.	30
	Art.	18	-	Fognature - Pozzi neri e deflusso acque meteoriche	B?	31
	Art.	19	_	Scale	13	33
	Art.	20		Rispetto della sicurezza e del decorp	11	34
	Art.	21		Recinzioni	11	36
	Art.	22	_	Frontespizi	##	37
	Art.	23	_	Costruzioni accessorie	71	38
	Art.	24	-	Obbligo di manutenzione degli edifici Riparazione, ripulitura e tinteggiat <u>u</u> ra delle facciate	***	39
	Art.	25	-	Provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza	11	40
	CAPO	IIº	-	NORME PER GLI EDIFICI RURALI.		
	Art.	26	-	Norme generali	**	41
	Art.	27		Locali di abitazione e locali di depo= sito	#1	43
	Art.	-28		Gabinetti - Docce - Acquai - Pozzi neri	11	44
	Art.	29	_	Locali di ricovero per il bestiame e concimaie	**	45
	CAPO	IIIº	_	NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI		
	Art.	30	_	Prescrizioni Generali	***	47
	Art.	31	-	Norme relative alle singole parti degli edifici	Ħ	48
	Art.	32	Arraina	Norme per gli edifici destinati a luogo di riunione o per uso industriale e com merciale ed a laboratori e depositi di materiale infiammabile	11	51
	Art.	33	-	Norme per le costruzioni in legno	11	52
	TITOLO			INIZIO - ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI		
•	CAPO	I°	min	ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRU= NE - LICENZA DI ABITABILITA!		

Art.	34	-	Richiesta e consegna di punti fissi	pag.	53
Art.	35		Salubrità del terreno - provvedime <u>n</u> ti per terreni umidi		54
Art.	36	_	Controllo sull'esecuzione dei lavori	11	55
Art.	37		Interruzione dei lavori ed obblighi relativi	11	56
Art.	38	-	Licenza di abitabilità o d'uso degli edifici	11	57
CAPO	IIº	d ne	NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
Art.	39	-	Obbligo di esecuzione di opere edil <u>i</u> zie a regola d'arte	ft	59
Art.	40		Cautele contro danni e molestie	*11	65
Art.	41		Strutture provvisionali protettive	ŧi	66
Art.	42		Cautele da eseguire nelle opere di demolizione	91	67
CAPO	IIIº	-	OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - MAR= CIAPIEDI - SERVITU' DI PUBBLICO SER= VIZIO		
Art.	43	-	Occupazione temporanea di suolo pub blico	19	68
Art.	44	_	Passi carrabili	71	69
Art.	45	_	Manomissione del suolo pubblico	*1	70
Art.	46	_	Numeri civici	ŧŧ	71
Art.	47	_	Servità di pubblico servizio	Ħ	72
TITOLO	IVo		NORME TRANSITORIE E FINALI		
Art.	48		Norme Urbanistiche	†!	73
Art.	49	-	Facoltà di deroga	67	74
Art.	50	-	Entrata in vigore del presente Rego= lamento	ŧŧ	75
Art.	5 1		Procedura per infrazioni	f1	76
Art.	52		Sanzioni penali	It	77
Art.	53		Abrogazione di norme incompatibili con il presente Regolamento	ti	78

TITOLO 1° CONCESSIONE DELLE OPERE EDILIZIE

CAPO Iº

RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 1

Opere soggette a concessione

L'esecuzione di opere edilizie e/o di lavori comportanti trasfor= mazioni urbanistiche é subordinata al preventivo rilascio di ap= posita "Concessione edilizia" da parte del Sindaco ai sensi del= l'art.1 della Legge 28.1.77 n°10.-

La Concessione può essere rilasciata dal Sindaco se le opere oge getto dell'istanza sono compatibili e conformi alle prescrizioni del P.R.G. Comunale e del presente Regolamento Edilizio e siano inoltre ammesse dal Programma pluriennale di attuazione di cui all'art.13 della Legge 28.1.77 n°10, se di tale strumento programmatico il Comune é tenuto a dotarsi in forza di Leggi Regionali.

A mente del punto c) dell'art.9 della citata Legge n°10, non so= no soggette a Concessione le opere sotto specificate considerate di manutenzione ordinaria:

- consolidamento statico di strutture edilizie esistenti;
- riparazioni e rifacimenti di coperture;
- rifacimenti di intonaci e tinteggiature;
- riparazione e sostituzione di serramenti interni ed esterni;
- riparazione e sostituzione di pavimenti;
- riparazione e sostituzione di apparecchi igienico-sanitari;
- riparazione e sostituzione di impianti di riscaldamento;
- riparazione e sostituzione di condutture e scarichi;
- riparazione e sostituzione di impianti elettrici.

Per tali opere é comunque prescitta la notifica al Sindaco in carta semplice con la descrizione dei lavori che si intendono eseguire.

Art. 2 Richiesta di Concessione edilizia

La richiesta di Concessione per eseguire le opere edilizie in= dicate nell'art.1, deve essere redatta su modulo predisposto dal= l'Autorità Comunale, completo in ogni sua parte.

La richiesta di Concessione e gli allegați di cui all'art.3 de= vono portare la firma con l'indicazione del domicilio:

- a dal proprietario dell'immobile (area o fabbricato) interes= sato o del suo legale rappresentante od avente causa;
- b dal progettista delle opere;
- c del direttore dei lavori.

Nella richiesta di Concessione, o successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, deve essere designato l'Assuntore dei lavori.

Progettista e Direttore dei Lavori, per poter firmare come tali le domande di licenza ed esercitare nel territorio del Comune do= vranno possedere le qualifiche di Ingegnere o Architetto o Geome= tra o Perito Edile, ciascuno nei limiti di competenza stabiliti dalla Legge, abilitati alla professione ed iscritti ai rispetti= vi Albi.

Tale iscrizione dovrà essere documentata in occasione della pri= ma firma di domanda di licenza, con diritto all'inclusione dei Registri Comunali per poter omettere la documentazione nelle e= ventuali domande successive.

In qualità di assuntore ed esecutore delle opere può essere autorizzato ad esercitare anche il Costruttore Edile (capo= mastro) abilitato da una scuola riconosciuta.

Per gli effetti dell'art.31 della Legge 17.8.1942 n°1150, mo= dificato con Legge 6.8.1967 n°765, il committente, l'assunto= re dell'opera e il direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di legge e di regolamento e del= le modalità fissate nella Concessione.

Il proprietario committente può, nella richiesta di Concessio= ne eleggere il domicilio presso il Direttore dei Lavori.

Le eventuali sostituzioni del direttore e dell'esecutore dei lavori devono essere tempestivamente comunicate all'Amministra= zione Comunale.

La modifica di intestazione potrà essere effettuata dietro pre= sentazione del titolo di proprietà dell'area interessata.

Art. 3 Allegati a corredo della domanda di Concessione

Alla richiesta di Concessione edilizia dovranno essere alle= gati:

- a) planimetria generale in scala di almeno 1:2000, orientata ed aggiornata, della località comprendente una zona di al= meno 100 m. circostante la proprietà interessata nella qua= le planimetria siano indicati:
 - 1) gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensio= ni e destinazioni (strada, piazza, giardino, ecc.);
 - 2) gli allineamenti, destinazioni e densità edilizia previ= sti nel P.R.G. e/o nei piani di intervento urbanistico preventivo P.L., P.P. e P.Z.);
 - 3) tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria;
- b) rilievo topografico quotato dell'area della proprietà in tutto o in parte interessata dal progetto, in scala non mi= nore di 1:500 con indicati i confini di proprietà e le di= stanze intercorrenti fra questi e l'edificio progettato o interessato, il calcolo del vomule o della superficie uti= le che si intende edificare nonché l'esatta delimitazione quotata dell'area di competenza;
- c) pianta in scala non minore di 1:100 dei piani sotterranei, del piano terreno con l'indicazione delle dimensioni delle aree scoperte e della loro utilizzazione, dei piani superio=ri e di tutte le coperture, ivi compresi i volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.);

- d) sezioni, in scala come sopra, fatte secondo piani che manife=
 stino più particolarmente il sistema di costruzione, con l'in=
 dicazione dell'altezza dei singoli piani, da pavimento a pa=
 vimento e delle altezze nette dei locali, nonché della altez=
 za dell'edificio, misurato in conformità alle N.T.A. del P.R.G.-
- e) disegni delle fronti esterne del fabbricato, in quanto visibi=
 li dal suolo pubblico in scala 1:100, compreso gli eventuali
 volumi tecnici con le indicazioni che servono a dare precisa
 conoscenza dei vuoti e dei pieni, del valore degli aggetti e
 degli sporti e con l'indicazione delle altezze di tutte le pa=
 reti perimetrali degli edifici e dei muri di confine, dei ma=
 teriali impiegati e dei colori dei materiali stessi:
- f) particolari costruttivi della facciata, in scala 1:20 per 10 sviluppo di almeno una campata dell'edificio, con le sezioni relative e l'indicazione dei particolari decorativi, dei mate= riali impiegati e dei colori delle varie parti della costruzio= ne:
- g) ove la costruzione si affianchi ad alrti fabbricati esistenti, il progetto principale verso strada dovrà essere, se del caso, ampliato fino alla prima campata del fabbricato o dei fabbri= cati attigui, dovrà essere presentata una fotografia degli edi= fici contigui, nella quale verrà riportata la facciata;
- h) schema delle fognature e del sistema di approvvigionamento idri= co sulla pianta del piano terreno;

- i) schema di atto impegnativo da registrarsi in atti pubblici vincolante l'area utilizzata ai fini del computo degli indi= ci edilizi di P.R.G., con l'assunzione dell'impegno alla cor= responsione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della Legge 28.1.77 n°10 nella misura e con le modalità fis= sate dalla apposita Delibera Comunale;
- 1) schema di calcolo per il contributo afferente alla Concessio=
 ne di cui all'art.6 della Legge 28.1.77 n°10 da corrispondere
 al Comune, secondo i parametri fissati dalla Regione Lombardia
 ovvero, in alternativa, dichiarazione di intendimento all'ac=
 cesso all'edilizia convenzionata di cui all'art.7 della Legge
 28.1.77 n°10 in conformità alle disposizioni della Convenzione
 tipo regionale o comunale.

Il documento di cui al punto 1) non é prescritto se trattasi di opere ammesse a Concessione gratuita a mente dell'art.9 della predetta Legge n°10/77.

I disegni debbono essere in triplice copia (su carta bianca) di cui una debitamente bollata a norma di legge, in quanto destina= ta a diventare parte integrante dell'atto di Concessione.

Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza o richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costi= tuiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in aggiunta ai documenti sopraelencati, dise= gni di scala maggiore o plastico dell'edificio costruendo e di quelli contigui, prospettiva a colori, nonché tutti quei dati che si ritenessero necessari ed opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Per gli alberghi, collegi, scuole, ospedali, case di cura, case albergo, grandi magazzini di vendita esposizioni, edi= fici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico la Concessione é subordinata anche alla dimostra= zione che il progetto abbia riportato le prescritte appro= vazioni del Comando Vigili del Fuoco.

Per i progetti riguardanti opere ed immobili di interesse storico o di pregio artistico o paesistico, contemplati dal= le leggi 1/6/1939 n.1089 e 29/6/1939 n.1497, la Concessione non può essere rilasciata ove non esista il nulla—osta al progetto da parte della Sopraintendenza ai Monumenti per la Lombardia.

Nella esecuzione di detti progetti dovranno essere osservate anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

Nel caso di opere che prevedano strutture portanti in cemen=
to armato, deve esserne documentata la denuncia presso gli

Uffici Prefettizi prima dell'inizio dei lavori.

CAPO IIº

COMMISSIONE EDILIZIA, ESAME DEI PROGETTI, RILASCIO CONCESSIONE

Art. 4

Commissione Edilizia

E' istitutita presso il Comune la Commissione Edilizia, compossata dal Sindaco o da un Assessore da Iui delegato, che la pressiede, dal Tecnico Comunale, dall'Ufficiale sanitario e da quattro membri nominati dal Consiglio Comunale e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, artistica e legale in materia edilizia ed urbanistica.

Esercita la funzione di Segretario della Commissione senza di=
ritto di voto il Segretario del Comune o clelo Terres. Comune
I Commissari di nomina consiliare durano in carica cinque anni.
Si riterranno rinunciatari alla carica quei commissari di no=
mina consiliare che senza giustificati motivi risultassero as=
senti per più di tre sedute consecutive, e si provvederà quin=
di alla loro sostituzione per il periodo in cui sarebbero ri=
masti in carica i membri sostituiti.

Compiti della Commissione Edilizia sono i seguenti:

a) esaminare ed esprimere il proprio parere, sia dal lato tec=
nico ed estetico che dal lato urbanistico, sui progetti di
nuovi fabbricati, di ampliamento, di riforma e di ricostru=
zione di qualche rilievo per i quali sia prescritta la Con=
cessione edilizia, sull'apposizione di insegne di nuovo ge=
nere, e su quanto può interessare il regime edilizio, l'i=
giene e il decoro urbano;

- b) esaminare ed esprimere il proprio parere sui piani di lottiz= zazione, sui Piani Particolareggiati e sui Piani di Zona;
- c) esprimere il proprio parere circa la sospensione di goni dederminazione in caso di regime di salvaguardia.

Il voto della Commissione Edilizia é consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della Concessione di costruzione che é riservato esclusivamente al Sindaco.

Esame dei progetti, adunanze della Commissione Edilizia

Le istanze di Concessione, con gli allegati descritti all'ar= ticolo 3, vengono trasmesse alla Commissione Edilizia per il prescritto parere.

Nel caso che il progetto presenti deficienze di documentazio=
ne il Sindaco può restituirlo al proponente per il completa=
mento.

Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art.3 della Lege nº10/77 si considera come non presentata l'istanza che restituita per il completamento non venga ripresentata debitamene te integrata entro 60 giorni dall'avvenuta restituzione.

La Commissione Edilizia, si riunisce nella residenza Municipa=

le ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che almeno 3 membri elettivi lo richiedano per i= scritto o che il Sindaco lo ritenga necessario, ed é da lui convocata mediante invito scritto.

Per la validità della adunanza devono intervenire almeno quattro membri tra i quali il Presidente e almeno due membri elettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno scritti in apposito registro e dovranno indicare la motiva= zione dei pareri dati; i verbali della Commissione verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discus= sione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dall'os= servanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbalo. Ciò vale anche per le incompatibilità previste dal= la Circolare n°3968 del 5.9.1966.

Rilascio della Concessione

La Concessione deve essere notificata all'interessato non oltre il 60° giorno dalla presentazione della domanda stes= sa o del suo completamento come previsto dall'art.5.—Entro lo stesso termine dei 60 giorni dovrà essere comunicato al= l'interessato l'eventuale diniego motivato.

La COncessione viene rilasciata dal Sindaco con atto scrit= to formale con il quale si fissano i termini e le condizio= ni tecnico-amministrative riguardante i tempi per l'attua= zione dell'opera e l'erogazione dei contributi di cui allo art.3 della Legge n°10/77.

Con il rilascio della Concessione verrà restituita all'in=
teressato una copia dei disegni debitamente vistati che do=
vrà essere tenuta sul luogo dei lavori per tutta la durata
degli stessi a disposizione degli incaricati del Comune per
i controlli in corso di esecuzione, come previsto dall'art. 36
del presente Regolamento.

Qualora i termini sopraindicati siano trascorsi senza che il Sindaco abbia dato comunicazione della concessione o del suo rifiuto, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto e/o presentare istanza di intervento sosti= tutivo alla Regione in forza del settimo comma dell'art.4 del= la Legge nº10/77.

Dall'avvenuto rilascio delle concessioni viene data no=
tizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con
la specificazione dell'intestatario e delle località nella qua=
le la costruzione deve essere eseguita.
L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali del=
la Concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere
contro il rilascio della medesima in quanto in contrasto con
il P.R.G., con le norme del presente Regolamento o con le di=

sposizioni del Programma Pluriennale di áttuazione.

Effetti della Concessione - Provvedimenti per opere arbitrarie

La Concessione per l'esecuzione di opere edilizie costituisce la semplice presunzione della conformità delle opere stesse al= le previsioni sia del Piano Regolatore Generale, sia del pre= sente Regolamento che del Programma Pluriennale di Attuazione vigente in quel momento.

Questo non esonera l'intestatario dall'obbligo di attenersi a detti strumenti e in generale a tutte le leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, sempre salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Il Sindaco può far sospendere le opere arbitrariamente intraprese quelle non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di dar corso agli altri provvedimenti
del caso, a norma dell'art.32 della Legge 17.8.1942 n°1150, e
dell'art.15 della Legge 28.1.77 n°10.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la vigilanza sarà esercitata nei modi indicati nell'art.36 del presente Regolamento.

Validità della Concessione

La Concessione ha la validità di 12 mesi dalla data di emis= sione.

Le opere non iniziate entro questo termine non potranno esse= re intraprese se non previa nuova richiesta di Concessione e suo nuovo rilascio.

Per le caratteristiche particolari tecnico-giuridiche della Concessione si richiama integralmente l'art.4 della Legge n°10 del 28.1.77.-

TITOLO IIº

NORME EDILIZIE ED IGIENICHE

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 9

Norme particolari per l'altezza degli edifici

L'altezza massima degli edifici é determinata dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale nei limiti prescrit= ti per ogni singola zona omogenea in cui é suddiviso il ter= ritorio comunale.

Agli effetti della determinazione dell'altezza degli edifici le vie private sono assimilate agli spazi pubblici.

Sporti - Aggetti - Balconi - Emergenze verticali

Tutte le sporgenze dovute a strutture, decorazioni, infissi e simili, non possono superare le seguenti misure rispetto alla verticale innalzata sul filo stradale:

- dalla quota 0,00 (marciapiede) alla quota di m.4,00: m.0,05
- oltre alla quota di m.4,00

: m.1,20

I corpi di sporgenza, i balconi chiusi e quelli aperti verso strada, ma chiusi con parete laterale oltre l'altezza del pa= rapetto, anche sul solo fianco verso il confine, sono vietati verso gli spazi pubblici inferiori a m.9 di larghezza.

I balconi chiusi sono ammessi per spazi superiori a m.9 di lar ghezza purché abbiano distanza dai confini di proprietà non in feriore a m.1,50 e anon abbiano estensione superiore ai tre quinti dello sviluppo frontale dell'edificio.

Parimenti la distanza tra il confine ed il limite esterno dei balconi aperti non deve essere inferiore a m.1.-

In caso di accordo fra le parti é consentita l'aderenza pur= ché sia garantita la continuità dell'allineamento orizzontale e l'omogeneità architettonica.

<u>C a v e d i</u>

Nelle nuove costruzioni non é ammessa l'areazione ed illumi= nazione tramite cavedi, neppure nei locali di servizio, sca= le, corridoi o simili.

Superficie ed altezze dei locali - Soppalchi

A mente degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale della Sanità del 5.7.1975, per ogni abitante deve essere assicura= ta una superficie abitabile non inferiore a mq.14, per i pri= mi 4 abitanti, ed a mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14. L'alloggio monostanza, per una persona, de= ve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28, e non inferiore a mq.38, se per due perso= ne.

I locali adibiti a cucina potranno avere superficie abitabi= le minore di mq.9; in tal caso però la superficie abitabile dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 mq. purché il locale sia illuminato ed areato con finestra da almeno 0,50 mq. di super= ficie apribile.

Nelle case di nuova costruzione l'altezza dei locali é la seguente:

a) per il piano terreno: l'altezza dal livello del piano di campagna all'intradosso del soffitto non minore di mt.3,10 e l'altezza interna netta non minore di metri 2,55 per le abitazioni e mt.3,00 per i negozi.

- b) per i piani superiori: altezza interna netta non inferiore a mt.2,55;
- c) per i sottotetti abitabili: (che dovranno essere muniti di adeguato controsoffitto e comunque in tutti i casi in cui il soffitto non sia di un unico piano orizzontale) é ammes= sa un'altezza minima tra pavimento e soffitto di mt.2,00 purché l'altezza media non sia inferiore a mt.2,55. Si in= tende per altezza media il rapporto tra il volume e la su= perficie netta di pavimento.

L'illuminazione dei sottotetti abitati deve avvenire median= te finestre verso l'esterno, mai dal tetto e la loro super= ficie dovrà essere nel rapporto di un decimo con quella dei vani.

In caso di sopraelevazione i piani sottostanti a quelli da co= struirsi devono avere l'altezza stabilita per i piani interme, di e cioé di mt.2,55.

L'altezza netta dei locali si misura dal pavimento al soffitto o a metà faccia tra le volte. Nei negozi, nei depositi e magaz= zini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria so= no ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) il locale abbia un'altezza minima netta di mt.4,80 e sia direttamente areato e illuminato:
- 2) risulti libero, per la parte del locale a tutta altezza, un volume di almeno 40 mc.;

- 3) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale;
- 4) l'altezza netta del soppalco non sia inferiore a mt.2,20, la parte sottostante al soppalco sia libera da pareti divi= sorie e di altezza netta non inferiore a mt.2,30.

I locali di disimpegno, i bagni, i gabinetti e ripostigli po= tranno avere un'altezza netta interna non inferiore a mt.2,40.

Areazione ed illuminazione dei locali

Ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra opportunamente collocata, che si affacci direttamente verso spazi aperti E' consentita la mancanza di finestre solo per brevi corridoi, e per piccoli vani di disimpegno.

Per i corridoi di uso comune per l'accesso a più appartamenti o a scale, é richiesta conformazione planimetrica tale da evi= tare notevole sviluppo, ristrettezze di passaggio ed andamento irregolare.

La superficie netta di illuminazione e di areazione delle fine= stre, (parte apribile del serramento) deve raggiungere almeno 1/8.-

Nel computo della superficie netta di illuminazione ed areazio=
ne, non si deve tener conto della porzione di finestra al di
sotto di cm.60 misurata a partire dal pavimento del locale.
Anche i vani di scala dovranno essere convenientemente areati
ed illuminati con finestra di superficie pari a 1/10 della su=
perficie del vano per ogni vano servizio.

E' ammessa la ventilazione meccanica dei locali igienici e del= le cabine di cottura, purché muniti di impianti fissi che assi= curino un ricambio d'aria di almeno 20 vol/h.

In alternativa all'areazione diretta i locali potranno usufruir di impianti di climatizzazione integrale interessanti perlomeno una unità immobiliare. In tal caso i progetti riguardanti i fabbricati dotati di im=
pianti di climatizzazione dovranno essere corredati dello sche=
ma dettagliato dell'impianto stesso e di tutti i dati relativi
alle condizioni di climatizzazione degli ambienti con partico=
lare riferimento alle temperature, agli standards igrometrici,
ai volumi di ricambio d'aria, alla velocità di circolazione del=
l'aria.

In linea di massima l'impianto di condizonamento o ventilazio= ne meccanica deve avere i seguenti requisití:

a) <u>ricambi di aria esterna per locali dotati di impianto di</u> termoventilazione o condizionamento:

•	mc/h. x mq.	mc/h. per persona
- abitazioni	6	-
- uffici	6	30
<pre>- grandi magazzini (fuori terra) (piani sotterranei)</pre>	3	= 30
- ristoranti	20	=
- cinematografi	=	15

b) ricambi di aria esterna per locali di servizio dotati di impianto di ventilazione:

	mc/h.xmq.	mc/h. x persona
W.C.	40	=
W.C. + bagno	. 30	views
cucina	30 ·	
industriale	6	30

Tra le due colonne della tabella a) dovrà essere scelta quella che comporta il numero maggiore di ricambi d'aria.

La velocità massima nei canali non potrà essere superiore a 5 metri/sec. e la sezione minima non inferiore a cm.10x10.

Fra i servizi igienici in colonna le bocchette si inseriranno nel condotto di estrazione mediante un raccordo che si prolun= gherà all'interno del condotto stesso, (nel senso del movimen= to dell'aria) per una lunghezza minima di cm.30.

La licenza edilizia potrà essere concessa a condizione che su tale impianto si esprima favorevolmente con parere motivato l'Ufficiale Sanitario.

<u>Sotterranei - Cantine - Vespaio</u>

I locali terreni destinati ad abitazione diurna e notturna dovranno essere cantinati o muniti di vespaio areato di al= tezza non minore a cm.50. Non può essere adibito a pernotta= mento, anche nelle case esistenti, alcun locale il cui pavi= mento si trovi a quota inferiore a quella di piano di campa= gna posto a monte. L'uso dei seminterrati per esercizio di caffé, birrerie, osterie, cucine, forni per commestibili, lo= cali di servizio e simili é subordinato alle seguenti condi= zioni:

- il piano di calpestio del seminterrato deve essere ad una quota superiore al livello massimo delle acque del sotto= suolo di almeno un metro;
- scarico regolamentare delle acque in modo che non si veri=
 fichino rigurgiti;
- altezza minima dei locali di m.2,60 con sporgenza minima netta di m.1,30 sul piano spiccato;
- pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemen=
 te conrto l'umidità del suolo:
- superficie netta di diretta illuminazione pari ad un ottavo della superficie del locale, con finestre necessarie apren= tesi a non meno di m.0,50 dal piano di spiccato del marcia= piede.

L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali areati mediante impianto di climatizzazione può essere autorizzata caso per caso e sempre che l'impianto ed il suo funzionamento siano ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale a garantire condizioni igieniche almeno corrispone denti a quelle dei locali areati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

Gabinetti - Bagni - Docce

Ogni alloggio anche se costituito da un solo locale, deve essere provvisto di gabinetto e bagno o doccia opportuna= mente collocati nell'alloggio; l'accesso al gabinetto de= ve avvenire da disimpegno o antigabinetto, e mai diretta= mente da locali di abitazione o da cucina.

Per i locali destinati a negozi, il numero dei gabinetti é calcolato in ragione di una gabinetto per ogni esercizio. I dormitori per più persone, i convitti, gli educandati, gli alberghi e simili, devono avere almeno un gabinetto per ogni 20 persone, separati per uomini e donne.

I locali devono avere superfici di almeno mq.2,00 e larghez= za di almeno m.1,00.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti (questo rive= stimento fino all'altezza di ml.1,50) devono essere di ma= teriale impermeabile, di facile lavatura.

Le pareti di separazione degli altri locali non devono avere uno spessore inferiore a cm.12.

Le altre pareti devono ricevere aria e luce direttamente dal= l'esterno a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq.0,50.

E' consentita l'areazione a mezzo di canne di ventilazione ad aspirazione meccanica che diano garanzia di perfetto fun= zionamento, e tali da garantire un ricambio d'aria di almeno 20 vl/h.-

Acqua potabile

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionato al numero dei locali abitati, in modo da garantirne il regolare rifornimento in ogni alloggio e deve provenire dalla conduttura comu= nale.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento per il servizio di acqua potabile.

Cappe ai camini - Fornelli ecc.

I prodotti gassosi della combustione ed i vapori dovranno essere eliminati dai locali mediante cappe e relative can= ne, o altri mezzi di riconosciuta efficacia. Nelle case di nuova costruzione e, a giudizio del Sindaco, anche nelle ca= se preesistenti, le cappe per i fornalli a gas o ad altro combustibile, devono avere le canne impermeabili, di super= ficie liscia chimicamente inattaccabile, di sezione adegua= ta.

I fumaioli ed i torrini per gli esalatori devono essere col=
locati a distanza non minore di un metro dalla fronte dello
edificio verso strada, devono essere solidamente costruiti e
posti in opera in modo da evitare pericoli di caduta e con=
venientemente raggruppati per il loro migliore aspetto.

Fognature - Pozzi neri e deflusso acque meteoriche

Tutti gli scarichi di ac que bianche e luride devono essere convogliati nella fognatura.

I condotti degli scarichi devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte con materiale idoneo e lo smaltimento terminale deve avvenire con sistema e destinazio= ne approvati dalle autorità sanitarie competenti.

I condotti degli scarichi devono essere muniti di sifone ispe= zionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o co= munque ai collettori principali.

E' permessa la costruzione di pozzi neri a tenuta stagna solo nelle località ove manca e non é previsto dall'Amministrazio= ne Comunale l'impianto di fognatura o tombinatura.

I pozzi neri, le fosse settiche e i serbatoi di acque domesti= che di rifiuto (pozzetti degli acquai, bottini degli orinatoi), quando non sia possibile il loro allacciamento alla fognatura dinamica, devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) distare dall'edificio di almeno metri due ed essere indipendenti dai muti perimetrali del fabbricato;
- b) distare almeno metri 50 da qualunque pozzo o cisterna di acque;

- c) essere costruiti a completa tenuta, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno 50 centimetri, costruiti in muratura e con malta idraulica ed intonacati internamente di cemento:
- d) essere di adatte dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusi= no o di altro mezzo che si opponga alla benché minima esa= lazione;
- e) essere muniti di canna di ventilazione sporgente ol=

Tutti i fabbricati devono essere muniti di canale di gron= da e pluviali per le acque peteoriche.

E' vietato in modo assoluto lo scarico stillicidio di acque sul suolo pubbblico.

I tubi di scarico su facciate prospicenti il suolo pubblico devono essere incassati nel muro per almeno m.3,00 dal li= vello stradale.

In nessun caso sarà permessa nel territorio del Comune la costruzione di pozzi a dispersione salvo che per le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati.

Per quanto non espresso, si demanda alla Legge Regionale 19 agosto 1974 nº48 e al Regolamento Comunale per le fognature.

Scale

Gli edifici per uso abitazione devono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità in numero tale che si abbia almeno una scala ogni 350 mq. di superficie co= perta.

Le rampe di scala devono avere una larghezza di almeno me= tri 1,00 e l'alzata non superiore a cm.18 e non potranno contare più di 14 alzate consecutive.

Tutte le scale servono più di un piano oltre il piano terra devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aper= te all'aria libera.

Rispetto della sicurezza e del decoro

Le murature esterne dei fabbricati devono dare sufficiente garanzia per l'isolamento dell'umidità e per la coibenza termica.

Pertanto si escludono tutte quelle murature di dimensioni in= feriori ai cm.30 che non siano costituite da elementi forman= ti camere d'aria isolanti o da materiali speciali particolar= mente idonei a fornire le garanzie richieste.

Tutti i muri di fabbricati nuovi o rifatti ad eccezione di quelli di pietra, in mattoni speciali o con altro adatto ri= vestimento ammesso dal Comune, devono, se visibili da spazi pubblici, essere intonacati e tinteggiati a regola d'arte.

Nella facciata di fabbricati di nuova costruzione, con loca= li destinati a negozi, devono essere predisposti opportuni spazi per la collocazione delle insegne.

E' vietato collocare tubazioni per il gas e per l'acqua sul=
le facciate verso strada. E' altresì vietato costruire canne
da fumo applicate ed incassate nelle pareti visibili da spa=
zi pubblici a meno che non siano convenientemente isolate.
L'applicazione di infissi, insegne, vetrinette e di sovra=
strutture in genre, alle fronti degli edifici visibili da spa=
zi pubblici o aperti al transito, possono essere fatte solo a

seguito di autorizzazione comunale, previa presentazione dei disegni e delle fotografie relative e quando, a giudizio del Comune stesso, non venga turbato l'organismo architettonico della facciata.

Tutte le apertute verso strada al piano terreno devono essere munite di serramenti che nell'apertura non ingombrino lo spazio pubblico.

E' vietata la ferratura delle ventole e dei controvetri apri= bili all'esterno con semplice baionetta o piletta, dovrà in= vece essere adottata quella con ferri a collo d'oca assicura= ti con occhioli alla mazzetta della finestra ed al telaio del= le vetrate.

Recinzioni

Le recinzioni non possono superare l'altezza di m.2,30 e devono essere costituite da strutture trasparenti (rete metallica, inferriata, elementi di cemento prefabbricato ecc.) a partire dall'altezza massima di m.0,85 dalla quo= ta 0,00 stradale.

Frontespizi

In tutte le zone con edificazione in serie aperta è vietata la messa in vista di frontespizi nudi senza apertuere, e pertanto tutte le fronti e i fianchi dei corpi di fabbrica devono essere trattai alla stregua delle faccia te principali.

Nel caso di arretramento di costruzioni nuove in aderen=
za a costruzioni esistenti, la sistemazione decorosa del
la parte di frontespizio che resterebbe in vista, è a ca
rico di colui che costruisce per secondo e determina la
effettiva permanenza del frontespizio in vista.

Costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie, e cioé garages, ripostigli, serre, magazzini, depositi, dovranno rispondere alle seguenti pre=

- siano costruite con struttura muraria o metallica di com= provata solidità e durata, e decorosamente finite alla stregua delle costruzioni principali;
- 2) abbiano copertura piana impermeabile a quota non superio= re a m.2.50:
- 3) distino dalla strada e dagli edifici almeno 3 m. mentre potranno essere costruite a confine;
- 4) siano comprese nei limiti dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura prescritta per ciascuna zona dal P.R.G.-

La disposizione di cui al punto 4 non si applica ai box per autovetture fino alla concorrenza delle entità minime di su= perficie prescritte dall'art.41 sexies della Legge n°1150 del 1942.

Obbligo di manutenzione degli edifici Riparazione, ripulitura e tinteggiatura delle facciate

Gli edifici devono essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di decoro pubblico.

Qualora le fronti degli edifici risultino sporche o dete= riorate o comunque non presentino un aspetto decoroso, la Autorità Comunale potrà ordinare la riparazione, la ripuli= tura e la ritinteggiatura delle fronti stesse.

Provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina ovvero si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per la in= columità delle persone e l'integrità delle cose, l'Ammini= strazione Comunale potrà ordinare al proprietario di prende= re immediatamente i necessari provvedimenti, ed in caso di inadempienza potrà provvedere ai sensi delle disposizioni di cui all'art.153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n.148.—

Quando si tratti di denuncia presentata da privati, l'Ammi= nistrazione Comunale può richiedere che essa sia corredata da relazione stesa da un tecnico idoneo.

CAPO IIº

NORME PER GLI EDIFICI RURALI

Art. 26

Norme generali

Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono alla abitazione degli addetti all'agricoltura, al ricovero ed al= levamento del bestiame e degli animali da cortile o, comun= que, inerenti alla conduzione dei terreni agricoli e ubica= te nelle zone omogenee "E" del P.R.G.— Il terreno destinato a costruzioni rurali. oltre a rispondere alle condizioni sta= bilite dall'art.35 del presente Regolamento, deve essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio, in mo= do che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito, si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

Il Comune può comunque imporre ulteriori provvedimenti atti ad impedire l'eventuale diffondersi dell'umidità.

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche esistenti

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche esistenti annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case; per lo stesso scopo si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche.

I fabbricati destinati ad abitazione devono essere opportuna=
mente separati da quelli destinati al ricovere del bestiame
e degli animali da cortile. La minima unità di abitazione non
può avere meno di tre stanze, esclusi i servizi, una soffitta
o altro locale per deposito dei prodotti agricoli.

Locali di abitazione e locali di deposito

Nell'interno della casa ogni focolare dovrà essere munito di cappa ed avere una apposita canna da fumo che si prolunghi so= pra i tetti con fumaiolo dell'altezza di almeno un metro.

Per tutte le altre prescrizioni riguardanti locali adibiti ad abitazione valgono le norme degli articoli precedenti del peresente Regolamento.

I luoghi di deposito dei prodotti agricoli dovranno essere asciutti, ben areati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita composta da materiali atti ad evitare la formazione della polvere.

<u> Gabinetti - Docce - Acquai - Pozzi neri</u>

Le case rurali devono avere un numero di gabinetti che sia in rapporto ai nuclei familiari e alle persone appartenen= ti a tali nuclei, nonché un numero sufficiente di acquai. Le case di nuova costruzione devono avere un gabinetto con acqua corrente, un acquaio ed una doccia o bagno per cia= scun alloggio.

I gabinetti anche esistenti devono essere munite di scari= co con smaltimento terminale approvato dalle autorità com= petenti.

I gabinetti devono essere di superficie non inferiore a mq.2,00 provviste di finestre verso l'esterno di luce non minore a mq.0,50.-

Lo scarico della acque domestiche, anche nelle case esisten= ti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.

Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli im= pianti di fognatura e degli scarichi di acque bianche e ne= re si fa riferimento ai Regolamenti per le forniture di ac= qua potabile e di fognatura.

Locali di ricovero per il bestiame e concimaie

Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, le conigliere, anche esistenti, se formano corpo con la casa di abitazione non devono essere a contatto con gli ambien= ti abitati.

Le scuderie e le stalle devono avere un'altezza dal pavi=
mento al soffitto non minore di tre metri, un volume non
inferiore ai mc.30 per ogni capo grosso di bestiame e de=
vono essere sufficientemente illuminate ed occorrendo ven=
tilate, anche per mezzo di camini di ventilazione: tutte
le finestre ed i camini di ventilazione devono essere muni=
ti di reticelle metalliche a telaio per impedire il passag=
gio delle mosche.

Il pavimento delle stalle, in genere, dovrà essere imper= meabile, di materiale facilmente lavabile e provvisto de= gli scoli necessari che immetteranno in pozzetti impermea= bili muniti di sifone.

Le pareti devono essere rivestite per un'altezza di m.2 con materie lavabili. Il soffitto deve essere costruito in modo da potersi facilmente pulire e comunque mai con strut= tura in legname.

Ogni stalla dovrà essere provvista di opportuni abbeveratoi preferibilmente costruiti a vaschette multiple separate.

Tutte le stalle per bovini ed equini devono essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquido.

La concimaia dovrà essere costruita con fondo e le pareti impermeabili, dovrà essere distanziata almeno 25 metri dal= la casa di abitazione e dai pozzi di acqua potabile.

CAPO IIIº

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 30

Prescrizioni Generali

Ai fini della prevenzione degli incendi di edifici le singole parti di esse devono essere progettate ed eseguite in confor= mità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia, e dei seguenti articoli.

A mente delliart.28 della Legge 27.12.1941 n.1570 i progetti relativi ad edifici soggetti a particolari prescrizioni per la prevenzione degli incendi, alberghi, collegi, scuole, ca= se di cura, case albergo, grandi magazzini di vendita, espo= sizioni ed edifici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico, devono ottenere il preventivo parere favorevole da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Gli impianti termici dei fabbricati dovranno rispettare le prescrizioni della Legge 13.7.1966 n°615, del D.P.R. 22 di= cembre 1970 n°1391 e del D.M. 11.2.1975 ed ottenere le pre= scritte approvazioni dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Nel caso si preveda l'uso di bombole a gas le costruzioni do= vranno attenersi alle cautele contenute nella Circolare del 14.7.1967 n°78.-

Norme relative alle singole parti degli edifici

a) Scale

Le scale, i passaggi delle scale e le gabbie delle scale, devono essere costruiti con materiale resistente al fuo= co, i gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo devono essere sostenuti da convenienti armature.

Ogni vano di scale deve essere in diretta comunicazione con strade o con cortili aperti: se questa comunicazione é munita di porta, essa deve aprirsi dall'interno verso l'esterno.

Gli edifici ad uso abitazione, uffici, depositi commercia=
li, alberghi, scuole e collegi, devono essere provvisti di
almeno due scale continue dalla base alla sommità, opportuna=
mente distanziate una dall'altra, quando l'area sia superio=
re a 350 mq. e fino a 600 mq.-

Se l'area coperta é superiore al limite di 600 mq. deve es= sere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione alla eccedenza e cioé una scala in più ogni 300 mq. o fra= zione, ammettendosi di poter ritenere come trascurabile, un residuo non superiore ai 150 mq.; negli edifici per uso di ufficio o di deposito o di officina ogni scala deve essere larga non meno di m.1,20.-

b) <u>Pozzi degli ascensori</u>

Il pozzo degli ascensori, che non sia nella gabbia di scala, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuo= co ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

c) <u>Membrature metalliche portanti</u>

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastel= lature, ecc.) negli edifici destinati ad uso abitazione, uf= ficio, deposito di materiale combustibile, devono essere ri= vestite con materiale resistente al fuoco o coibente (cemen= ti, terra cotta e simili) dello spessore di almeno 3 cm.-

d) Condotti di fumo - caldaia a vapore - locale per forni - apparecchi di riscaldamento e focolai.-

- I condotti di fumo devono:
- Essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte in modo che si possa facilmente provvedere alla lo= ro ripulitura con mezzi meccanici, e, quando non siano co= struiti con tubi di cotto, grés o cemento, abbiano gli ango= li arrotondati e le pareti lisce e impermeabili da fumo, o rese impermeabili mediante rivestimento adatto.
- Essere provvisti di bocchetti o sportelli per la ispezione e la pulizia in corrispondenza ai sottotetti o negli altri punti ove sia necessario.
- Essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro e di quelle maggiori altezze previste e prescritte in casi spe= ciali, da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Sin= daco, in modo da evitare, in ogni caso che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare molestia o danno o pericolo agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili.

Sono pure vietate (di norma) installazioni di caldaie ad alta pressione (cioé maggiore di kg.2 per cmq.) in edifici di comune abitazione.

Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie e simili, o forni metallurgici, o fucine, o fornel= li di fusione e simili, devono essere in ogni loro parte di ma= teriale resistente al fuoco.

Norme per gli edifici destinati a luogo di riunione o per uso industriale e commerciale ed a laboratori e depositi di materiale infiammabile

I locali destinati a contenere 40 persone e più devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra con porte aprentesi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in mate= ria. Per i locali di laboratorio può essere imposta tale cau= tela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da struttura tagliafuoco e le aperture di comunica= zione devono essere munite di intelaiature e di serramenti re= sistenti al fuoco.

I locali destinati a deposito od a lavorazione di materiali infiammabili o che presentino pericolo di scoppio devono es= sere costruiti con materiali resistenti al fuoco (esclusa ogni struttura in cui entri il lengo) e chiudersi con serramenti in cemento armato o in legno di essenza forte non resinosa rive= stito sulle due facce con lamiera metallica, avere una apertu= ra dalla quale entri luce diretta, oltre che uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti.

Art. 33 Norme per le costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione, saranno sog= gette a prescrizioni speciali caso per caso.

TITOLO IIIº

INIZIO - ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

CAPO I°

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE LICENZA DI ABITABILITA Art. 34

Richiesta e consegna di punti fissi

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondazioni in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprieta= rio deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determina= zione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali egli deve poi esattamente attenersi.

Entro 25 giorni d alla presentazione della domanda si dpvrà addivenire alla consegna di detti punti fissi.

Prima di questa pratica, ferma le disposizioni dell'art.7 non si possono costruire muri fuori terra confinanti con la stra= da pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a qutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incarica= ti municipali.

Salubrità del terreno - provvedimenti per terreni umidi

Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letami o di altro ma= teriale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suo= lo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo cor= rispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio é umido o esposto all'invasione di acque sotterranee o super= ficiali, si deve convenientemente provvedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso é fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri so= vrastanti.

Controllo sull'esecuzione dei lavori

Ogni costruzione é soggetta al controllo dell'Autorità Comu=
nale durante la esecuzione dei lavori a mente dell'art.32 del=
la Legge 17.8.1942 nº1150.-

La vigilanza sulla esecuzione di opere edilizie viene eserci= tata da funzionari ed agenti municipali muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Al fine dell'esercizio della vigilanza predetta, e, in parti= colare, per il riscontro alla rispondenza delle opere eseguite ed in esecuzione a quelle concesse, i funzionari ed agenti predetti, dovranno avere libero accesso agli immobili.

La concessione di costruzione con allegati disegni approvati devo essere depositata nei cantieri di lavoro, e verrà consegnata agli incaricati della vigilanza, di cui al presente artigolo, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

Interruzione dei lavori ed obblighi relativi

Fermo restando il disposto all'art.8 del presente Regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere la esecuzione, deve far esegui= re le opere necessarie a garantire la solidità delle parti co= struite e a togliere eventuali deturpazioni.

In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere a mente del= l'art.153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approva= ta con R.D. 4 febbraio 1915 n.148, mettendo le spese a carico degli interessati; trascorso un mese dalla interruzione delle opere, e, salvo che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, é in facoltà del Sindaco di far cessare la occupa= zione del suolo pubblico che sia stata eventualmente autoriz= zata.

Licenza dilabitabilità o d'uso degli edifici

Il proprietario dell'edifcio deve comunicare al Sindaco l'avve=
nuta ultimazione generale dei lavori, domandando la visita de=
finitiva per il rilascio della licenza di abitabilità che dovrà
essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta.

Nessun edificio o locale nuovo o trasformato può essere abita=
to, utilizzato o usato senza la licenza prescritta di cui al=
l'art.221 del T.U. delle Leggi S anitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934 nº1265.— Detta licenza può essere rilasciata
solo quando concorrono le condizioni di legge previste per ta=
le rilascio e risulti contemporaneamente ottemperato anche a
quanto prescritto dalle disposizioni vigenti per la prevenzio=
ne degli incendi e per la vigilanza sulla esecuzione delle ope=
re in conglomerato cementizio.

Nel caso che la esecuzione delle opere non sia conforme alle . disposizioni di Legge e Regolamento od al progetto che ha con= seguito la concessione o ad eventuali varianti autorizzate, ol= tre ad avvalersi della facoltà di cui all'art.7 del presente Regolamento, potrà anche rifiutare la licenza di occupazione. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero dei locali ove que= sti risultino occupati, o continuino ad esserlo dopo l'ordi= nanza di sgombero a mente dell'art.222 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Ogni variazione nell'uso degli edifici e di parte di essi deve essere comunicata al Sindaco per la verifica della compatibili= tà di utilizzo con le destinazioni previste dal P.R.G.Usi incompatibili o arbitrari possono determinare la revoca del= la licenza di abitabilità.

CAPO IIº

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 39

Obbligo di esecuzione di opere edilizie a regola d'arte

La materia é regolata dalla Legge 25 novembre 1962 n°1684 e particolarmente dagli artt. 3 e4 che quì di seguito si ripor= tano:

Art. 3 - <u>Tipo delle strutture da adottare negli edifci pub</u>= blici e privati

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con os= satura portante in cemento armato o metallica.

- Art. 4 Norme tecniche di buona costruzione
 - In qualsiasi opera edilizi debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In partico= lare:
 - a) é vietato costruire edifici su terreni sedi di fra=
 ne in atto o potenziali, o sul confine fra terreno
 di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli
 in pendio é consentita la sistemazione a ripiani, i
 quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislí=
 vello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque.

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono ambottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnima e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmes= se dall'opera, compatibile con le strutture.

Per i ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni

speciali con prevalente sviluppo verticale, e per edi=
fici di particolare importanza soggetti, in base alle
leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di
consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno es=
sere accompagnati da una relazione geologica, redatta
da persone di riconosciuta competenza in materia, sul=
le caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile com=
portamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche
se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti,
non ricada nel perimetro delle località dichiarate si=
smiche agli effetti della Legge 25.11.62 n°1684.-

c) I muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzo idraulici o cementizi o mattoni o malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame solo se confezionato con malta di calce o pozzolana.

d) Le murature in elevazione devono essere eseguite se=

- condo le migliori regole dell'arte, con buoni materia=
 li ed accurati magisteri.

 Nelle murarure di pietrame é vietato l'uso di ciotto=
 lame es non convenientemente spaccato e lavato. Quan=
 do il pietrame non presenti piani di posa regolari,
 la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzon=
 tali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue
 di conglomerato cementizio dello spessore non inferio=
 re a cm.12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tut=
 ta la larghezza del muro. La distanza reciproca di ta=
 li ricorsi a fasce non deve superare m.1,60 da asse ad
 - I progetti devono essere corredati dai calcoli di sta= bilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere aclcolati per un sovraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi al metro quadrato.

asse.

e) Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere re rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

- f) Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni de=
 vono appoggiare sui muri per almeno 2/3 dello spesso=
 re dei muri stessi e le loro testate debbono essere
 annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente com=
 ma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spes=
 sore di cm.40 o cm.30 gli appoggi non possono essere
 inferiori a cm.30 o cm.25 rispettivamente.
 Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti
 contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50 rese soli=
 dali tra loro in corrispondenza del muro di comune ap=
 poggio.
- g) In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perime= trali e su tutti gli alrti muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muti su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm.20. La loro muratura longitudinale deve essere co= stituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun an= golo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di cm.25+30.-

Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a kg.50 per mc. di conglo= merato.

h) I solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, de= vono essere incassati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggio= re dei solai contigui.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all'atto dell'inizio dei la= vori per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi.

- i) Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso debbono essere osservate le prescrizio= ni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere di con= glomerato cementizio semplice od armato od in precom= presso vig enti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la lo= ro accettazione.
- 1) E' vietato es eguire modifiche e lavori di grande ri=
 parazione ad edifici non rispond enti ai regolamenti
 edilizi vigenti per strutture e per altezze in rappor=
 to alle larghezze stradali a meno che non si tratti
 di fabbricati di eccezionale importanza storica, arti=
 stica ed archeologica.

E' fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazione di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nel presente Regolamento.

Cautele contro danni e molestie

Chiunque intenda eseguire opere edilizie, siano esse nuove co= struzioni, o riparazioni, o riforme o demolizioni di afbbricati, deve usare tutte quelle cautele necessarie e rimuovere qualsia= si pericolo di danno alle persone ed alle cose e deve attenuare, nei limiti del possibile. la molestia ai terzi.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lun=
go i lati prospicenti alle vie e agli spazi pubblici. Se le ope=
re di chiusura comportano l'occupazione temporanea della area
pubblica, il proprietario deve preventivamente chiedere l'auto=
rizzazione al Sindaco mediante apposita domanda, nella quale sia=
no specificate la località, l'estensione e la presumibile durata
dell'occupazione.

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, di altezza ade= guata e con gli angoli imbiancati: ogni spigolo sporgente deve inoltre essere munito, a cura del proprietario, di lanterna a luce rossa.

Entro il perimetro della zona dei lavori devono essere osserva= te le particolari disposizioni di sicurezza per il lavoro di cui al D.P. 7 gennaio 1956 n.164.-

Strutture provvisionali protettive

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalca= ture, scale, parapetti, ecc.) devono avere i seguenti requisi= ti di stabilità e protezione atta a garantire l'incolumità del= le persone e delle cose.

In particolare si devono rispettare tutte le norme stabilite dai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni e provvede= re alle successive modifiche che eventualmente fossero dettate. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale può dettare le prescrizioni ed adottare i provvedimenti che riterrà necessa= ri.

Cautele da eseguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi o pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose, e, in particolare, scuotimento di terreno con conseguente molestia o danno dei fabebricati finitimi.

Su la via pubblica non possono calarsi materiali di demolizione e, ove ciò sia indispensabile, i materiali stessi devono essere portati o fatti giungere a terra entro paniere o mediante appositi condotti, con corde o con altri mezzi precauzionali riconosciuti idonei.

Se nell'esecuzione di scavi, si facciano ritrovamenti di presumi= bile interesse storico, artistico ed archeologico, si dovrà dare immediatamente avviso al Sindaco per i provvedimenti del caso, e frattanto, si dovranno sospendere i lavori in modo da lascia= re intatte le cose ritrovate, sempre restando l'obbligo di osser= vare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia richiamate dall'ultimo comma dell'art.932 del Codice Civile.

CAPO IIIº

OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - MARCIAPIEDI SERVITU' DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 43

Occupazione temporanea di suolo pubblico

E' vietato occupare anche temporaneamente il suolo e lo spa= zio pubblico, senza preventiva autorizzazione dell'Amministra= zione Comunale, la quale può accordarla, dietro pagamento del= la relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa conve= niente e non contrastante col decoro cittadino, non dannosa al= la pubblica igiene e non ostacolante il traffico.

Passi carrabili

I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, per accedere ai propri locali, de= vono richiedere l'autorizzazione e provvedere, a loro spese, alla adeguata ripavimentazione del tratto di marciapiede at= traversato secondo le prescrizioni fornite caso per caso dal= l'Amministrazione Comunale.

Per la concessione dell'attraversamento carrabile dei marcia= piedi, viene applicata la tassa di occupazione di suolo pub= blico, come previsto dalla tariffa vigente in base al.T.U. di finanza locale.

Manomissione del suolo pubblico

E' vietato manomettere comunque il suolo pubblico senza auto= rizzazione dell'Amministrazione Comunale, che indica le norme da osservarsi sulla esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato al pagamento della tassa di concessione ed al deposito per il regolare ri= pristino del suolo pubblico manomesso.

Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubbli= co manomesso, il predetto deposito cauzionale verrà restituito per intero o in parte a esconda che il ripristino sia stato e= seguito dal proprietario a regola d'arte o meno.

Numeri civici

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fà apporre a spesa degli interessati l'indicatore del numero assegnato.

Il proprietario riceve in consegna l'indicatore ed é obbli= gato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove fu collocato, in modo facilmente visibile.

Servitù di pubblico servizio

L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubbli=
co servizio, di collocare sui muri esterni degli edifici pri=
vati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali,
mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche ed
attrezzatura segnaletica.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sot= trarli alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristi= no nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

TITOLO IVº

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Norme urbanistiche

Le modalità d'uso del suolo e dei fabbricati, le prescrizioni specifiche per l'edificazione nelle varie zone urbanistiche in cui é stato suddiviso l'intero territorio comunale, i criteri e le procedure per i piani di lottizzazione e relative convenzioni di cui all'art.28 della Legge Urbanistica nº1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche e integrazioni, sono contenute nelle Norme di attuazione del P.R.G. comunale approvato con Decreto nº del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.

A tali norme si farà riferimento per tutto quanto interessi la disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica ad integrazio= ne e a completamento del presente Regolamento.

Facoltà di deroga

La possibilità di deroga alle presenti norme regolamentari, purché la proposta presenti evidenti vantaggi estetici, fun= zionali e benefici per la collettivitì, é limitata agli edi= fici pubblici o di interesse pubblico (art.16 Legge 6.3.67 nº765).

La concessione di deroga é soggetta alle prescrizioni conte= nute nella Legge 21.12.1955 n°1357 / 6.8.1967 n°765.-

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale della Lombar= dia e dopo la prescritta pubblicazione di 15 gioni all'Albo Pretorio locale.

Procedura per infrazioni

Come prescritto all'art.32 primo comma della Legge 17.8.42 nº1150, qualsiasi infrazione delle norme del presente Rego= lamento, controllata da funzionari o agenti municipali, de= ve essere subito contestata nei modi previsti dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Sanzioni penali

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, che rientrino nella fattispecie contemplata dall'art.41 della Leg= ge 17.8.1942 n°1150 e dell'art.15 della Legge 28.1.77 n°10, so= no punite a mente di detti articoli.

I fatti contrari alle disposizioni del presente Regolamento e la inosservanza di obblighi stabiliti dalle disposizioni del Regolamento stesso, che non rientrino nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo e che non costituiscono reato per effetto di altra disposizione di Legge o Regolamento, sono punite con le sanzioni di cui all'art.106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1933 n°383 e sue successive modificazioni, seguendo la procedura stabili= ta dagli articoli 107 e segg. del T.U. predetto.

Le sanzioni penali previste nel presente articolo non inibisco=
no l'applicazione di altre sanzioni penali previste da altri
Regolamenti Comunali e dal T.U. delle Leggi Sanitarie, appro=
vato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni
e da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione.

Abrogazione di norme incompatibili con il presente Regolamento

Dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento ressano abrogate tutte le disposizioni che riguardano la stessa materia e con esso incompatibili nonché il precedente Regolamento Edilizio.

COMUNE DI PIAZZATORRE

ALLEGATO ENERGETICO al REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Comune di PIAZZATORRE Provincia di Bergamo

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

0. Premessa	3
1. Campo di applicazione	5
2. Categoria A	6
3. Categoria B	7
4. Categoria C	7

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

0. Premessa

L'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio si pone l'obiettivo di indirizzare e coordinare il processo di integrazione delle tematiche energetiche negli strumenti di pianificazione comunale.

L'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, infatti, è un importante strumento per attuare strategie di risparmio energetico nell'edilizia esistente e di nuova costruzione.

Mediante tale documento il Comune di Piazzatorre recepisce la normativa e legislazione vigente a tutti i livelli (Regionale, Nazionale, Europea) per esplicitarla al progettista e al tecnico comunale.

I riferimenti normativi più recenti in materia di efficienza energetica in edilizia che coinvolgono direttamente il Comune sono:

Legge Regionale

a) L.R. n 3 del 21 febbraio 2011 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2011.

Tale legge regionale, oltre a ribadire obiettivi generali di risparmio energetico e di pratica professionale nel ciclo di vita dell'impiantistica, in particolare estende l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1 agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1 agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.

b) D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.

Tale Delibera Regionale individua i requisiti minimi di edificio ed impianto di nuova progettazione e definisce la scala di classificazione energetica di edifici per le varie destinazioni d'uso.

Legge Nazionale

c) Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011 recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE.

Tale Decreto in particolare impone per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante delle percentuali di copertura dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento mediante fonti rinnovabili, con tre step temporali al 2012 (20%), al 2014 (35%) ed al 2017 (50%). (NB Per gli edifici pubblici le percentuali sono incrementate del 10%).

Comune di PIAZZATORRE Provincia di Bergamo

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

L'obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento. E prevista una deroga se l'indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite previsto dal riferimento normativo nazionale in vigore.

Tale Decreto inoltre introduce l'obbligo dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producano energia elettrica in funzione della superficie in pianta anche qui con tre step temporali 2012 (1 kWp ogni 80 mq), al 2015 (1 kWp ogni 65 mq) ed al 2017 (1 kWp ogni 50 mq).

Direttive Europee

d) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue

Direttiva Epbd - Prestazione energetica nell'edilizia

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente ad un quadro metodologico comparativo ancora da stabilire basato sul rapporto tra i costi delle misure di efficienza energetica rispetto ai benefici attesi durante il ciclo di vita economica dell'opera.

Ad ogni modo entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero, con obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica da fissare entro il 2015.

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Campo di applicazione

Il Comune di Piazzatorre, attraverso il Regolamento Edilizio, si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni.

Il presente allegato energetico si applica a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla norma regionale DGR 8745/2008 e s.m.i.

Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici ed di interventi sono le seguenti:

CATEGORIA A: edilizia di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione

- 1. Imposizione dei limiti prestazionali almeno pari a quelli in vigore a livello regionale.
- 2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili o, in alternativa, imponendo un ulteriore diminuzione dei limiti prestazionali globali.

CATEGORIA B: interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% o per ampliamento volumetrico superiore al 20% del volume esistente

1. Imposizione di limiti prestazionali allineati a quelli regionali.

CATEGORIA C: interventi minori sull'edilizia esistente

1. Imposizione dell'installazione di sistemi per la termoregolazione degli ambienti e della contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari.

°dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà;

°dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.

Per le definizioni di cui sopra si rimanda alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008.

Per tutto quanto non previsto nel presente Allegato Energetico continuano ad applicarsi le disposizione contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento.

Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento si adottano le metodologie stabilite dal DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.

Comune di PIAZZATORRE Provincia di Bergamo

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

2. Categoria A

Edilizia di nuova costruzione e interventi di demolizione e ricostruzione

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (Ed.in classe E1) con i limiti temporali esplicitati di seguito.

- 1. Imposizione di limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a livello regionale, allineandosi alle indicazioni dell'EPBD 2010
 - °CLASSE B

per gli edifici il cui Permesso di Costruire o DIA viene richiesto dal 01.05.2012

- 2. Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al D.Lgs.03/03/2011, n.28 Allegato 3 (art.11, comma 1)
 - % copertura fabbisogni per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento
 - ° Permesso di Costruire o DIA dal 31/05/2012 al 31/12/2013 20%
 - ° Permesso di Costruire o DIA dal 01/01/2014 al 31/12/2016 35%
 - ° Permesso di Costruire o DIA dal 01/01/2017

50%

NOTA: Da una ricerca ENEA - "Studio comparativo tra fabbisogni energetici netti, lato edificio, sia per la climatizzazione estiva che per quella invernale di edifici residenziali e del settore terziario situati in climi differenti "è possibile definire il peso % dei diversi fabbisogni rispetto al totale, facendo particolare riferimento alla zona a NORD.

- Riscaldamento
- 59%
- Raffrescamento
- 18%
- Acqua Calda Sanitaria 22%
- 3. Premialità categoria A

E' prevista una premialità in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione se gli edifici richiedenti:

°CLASSE A (EPh 14)

Riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione

°CLASSE A+ o ZERO ENERGY

Riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione

3. Categoria B

Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% o per ampliamento volumetrico maggiore del 20% del volume esistente.

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE su una superficie disperdente maggiore del 25% o per un volume maggiore del 20% del volume esistente (Ed. in classe E1)

° CLASSE B

Per edifici con Permesso di Costruire o DIA dal 01/05/2012 al 31/12/2014

Premialità categoria B

E'prevista una premialità in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione se gli edifici richiedenti:

° CLASSE A dal 01/05/2012 al 31/12/2014

Riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione

° CLASSE A+ dal 01/05/2012

Riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione

4. Categoria C

Interventi minori sull'edilizia esistente

Lo scenario si applica a edilizia esistente:

- 1. Imposizione dell'installazione di sistemi per la termoregolazione degli ambienti e della contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari.
 - ° dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e
- ° dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.

3. Premialità categoria C

E' prevista una premialità in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione se gli edifici richiedenti:

°CLASSE B dal 01/05/2012

Riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione

°CLASSE B+ dal 01/05/2012 al 31/12/2014

Riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione